Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Mercoledì 30 Maggio 2001 Anno XXXII - Numero 9

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 54.851
Redazione: Tel. 5485253 - Fax 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 5485232 - 5068

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it

PARTE TERZA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo L. 6.000. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: L. 280.000 - Parte I: L. 120.000 - Parte II: L. 105.000 - Parte III: L. 70.000 - Parte IV: L. 50.000 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul primo Bollettino ordinario successivo. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di L. 250 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo ai sensi del D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti:** diritto fisso di intestazione L. 5.000 - Testo L. 2.000 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

AVVISI

Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25

SOMMARIO

PRIMA SEZIONE

STATUTI

COMUNE DI BARGAGLI

Statuto. **pag. 445**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MIGNANEGO

Statuto. **pag. 467**

COMUNE DI PROPATA

Statuto. **pag. 481**

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Statuto. **pag. 496**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BARGAGLI
Provincia di Genova

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Bargagli è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, delle tradizioni locali ed ai principi europei della pace e della solidarietà.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Bargagli, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

9. Rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui.

10. Promuove attività culturali e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

11. Riconosce pienamente il diritto del fanciullo ad avere una sua vita individuale, ad essere educato nello spirito di ideali di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà.

12. Promuove il rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata il 20.11.1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite pubblicata sulla G.U. 11.06.1991, n. 131.

13. Riconosce pieno diritto alla partecipazione della comunità alla vita organizzativa ed amministrativa del Comune di Bargagli, sostenendo l'apporto costruttivo del Volontariato e della libera associazione.

14. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragaz-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

zi. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale - sport giochi e tempo libero - rapporti con l'associazionismo - cultura e spettacolo - pubblica istruzione - assistenza ai giovani ed agli anziani - rapporti con l'UNICEF. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in via A. Martini, n. 257.
   La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

4. Nel palazzo civico, in luogo accessibile al pubblico, è istituito un apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui sopra, avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. La Circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:

   – Valle Lentro;

   – Traso;

   – Bargagli - Capoluogo;

   – Maxena;

   e dalle seguenti borgate:

   – Valle Lentro: La Presa, Trapena, Viganego, Terrusso, Cisiano;

   – Bargagli Capoluogo: Eo, Casa Comunale, Molino, Vaxe, Vigo, Cevasco, Miana, Ferretto, Mercato, San Lorenzo, Canova, Bragalla, Portiglia, Borgonuovo, Pian Serreto, Ospedale, Sant'Alberto.

3. Il territorio del Comune si estende per kmq 16 e confina con i Comuni di Genova, Lumarzo, Sori, Davagna e Pieve Ligure.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 13.07.1987).

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

– adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

– garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

– adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 30 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato - Città - Autonomie

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

   a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

   b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

   c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Capo I

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, entrambi elettivi, e la Giunta, i cui componenti sono nominati con decreto del Sindaco e durano in carica cinque anni.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute dei Consiglio Comunale e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta, nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulle sue applicazioni.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, o in Sua assenza, o impedimento, dal Vice-Sindaco, se presente e, in caso contrario, dal Consigliere anziano.

4. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione dei Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei Rappresentanti del Comune, da parte del Sindaco, presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi e delle Commissioni nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

8. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema di votazione a voto limitato.

9. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

10. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

11. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 13

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

6. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo al Consiglio integrazioni e modifiche, con presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono riunirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capi gruppi nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. Ove in una lista risultasse eletto solo il candidato alla carica di Sindaco, questi può considerarsi gruppo consiliare e designarsi al fine delle prerogative di legge.

4. Ai capogruppo sono effettuate le comunicazione degli atti adottati dalla Giunta a sensi di legge ed è consentito ottenere gratuitamente copie inerenti gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 15

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare.

3. Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

   – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

– tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

– un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato.

4. Il quorum strutturale e funzionale dell'Organo Consiliare, nel rispetto del numero minimo per la validità delle sedute, sia la prima che l'eventuale seconda convocazione, non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno antecedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza, fatti salvi i termini più ampi previsti da norme legislative e regolamentari.

8. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo l'elezione per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

10. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.

11. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

12. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

13. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

14. Il Consigliere, in caso di mancata presentazione di giustificazioni si intende comunque decaduto.

15. Ai Consiglieri Comunali è attribuito un gettone di presenza. Nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 16

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

   a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

   b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

   c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazioni

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

   b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

   c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone formalmente la convocazione e la presiede;

   d) riceve le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze da sottoporre al Consiglio Comunale in quanto di competenza Consiliare.

Art. 26

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di almeno tre membri, composta da soggetti estranei al Consiglio scelti fra persone che abbiano esperienza e competenza in relazione allo specifico motivo dell'impedimento ed è nominata dal Consiglio Comunale.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi Consiliari.

5. La Commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio anche sulle ragioni dell'impedimento.

6. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo una diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 27

Vice sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato con decreto del Sindaco. Lo sostituisce in tutte le sue funzioni quando egli è temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La nomina del Vice Sindaco deve essere comunicata al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge.

4. Il decreto di nomina deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 28

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti ad esclusione delle funzioni espressamente a lui riservate dalla legge.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 29

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 30

Nomina della Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle sue attività.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro di Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

numero massimo di uno. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio, relazionare sulle materie di loro competenza ed intervenire nella discussione senza essere computati nel numero legale per la validità della riunione, ne prendere parte alla votazione.

4. Agli Assessori esterni è liquidata l'indennità di presenza per le partecipazioni alle sedute di Giunta e del Consiglio, nella stessa misura prevista per gli Amministratori.

5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 32

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore Generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio.

8. Assume attività di iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e decentramento.

9. Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

10. Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.

11. Delibera in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni, Persone e Comitati, sulla base dei principi dell'apposito regolamento.

12. Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario.

13. Fissa la data di convocazione di comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento. Esercita previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

14. Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

15. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali fra gli organi gestionali dell'Ente.

16. Fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario.

17. Determina, sentito il Revisore del Conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

18. Approva, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, il P.R.O.

19. Autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune da parte di Associazioni ed Enti operanti sul territorio, anche per fini non istituzionali, solo se sussiste un interesse pubblico.

20. Adotta tutti gli atti alla stessa espressamente demandati dalla legge.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 34

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 35

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica immediatamente dopo l'approvazione della mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

   a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 37

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

   a) per la formazione di comitati e commissioni;

   b) per dibattere problemi;

   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. Apposito specifico regolamento disciplinerà quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 38

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedi-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

mento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 39

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un quarto degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM

Art. 40

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

   a) in materia di tributi locali e di tariffe;

   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

   c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori dei referendum possono essere:

   a) il trenta per cento del corpo elettorale;

   b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 41

Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

   a) i requisiti di ammissibilità;

   b) i tempi;

   c) le condizioni di accoglimento;

   d) le modalità organizzative;

   e) i casi di revoca e sospensione;

   f) le modalità di attuazione.

Art. 42

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Istituzione dell'ufficio

1. È istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 44

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 46

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 47

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 47, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 49

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

   a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 50

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 51

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

   a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

   b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

   c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministra-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

zione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 52

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 51 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 53

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 57

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Comune tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi della normativa di legge e contrattuale vigente.

Art. 58

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, secondo i principi della trasparenza ed efficienza e secondo criteri di funzionalità, di economicità, di gestione e di flessibilità della struttura, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. I Servizi e gli Uffici operano nel rispetto delle esigenze del cittadino, adeguando la propria azione amministrativa e verificandone la rispondenza ai bisogni della collettività.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati tenendo conto delle esigenze della popolazione.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 59

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti fra Uffici e Servizi e, fra questi, il Direttore, se nominato, il Segretario e gli Organi Amministrativi dell'Ente.

2. Il Regolamento si uniforma al principio per il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e scopi dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento mentre, al fine del raggiungimento degli obiettivi, ai Responsabili dei Servizi spetta il compito di definire, congruamente ai fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative, come stabilito dal Regolamento.

Art. 60

Diritti e doveri del personale dipendente

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di comparto, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse del cittadino.

2. Ogni dipendente deve assolvere con correttezza, responsabilità e tempestività agli incarichi e agli adempimenti di competenza dei relativi servizi ed a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso i funzionari, il responsabile del servizio e gli organi dell'Ente, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 61

Responsabile degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. Essi provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi assegnati sulla base delle indicazioni del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale o dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta.

4. Il Regolamento Organico determina le modalità concernenti l'aggiornamento ed il progresso professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a conservare la salute psicofisica e garantisce l'esercizio di libertà di diritti sindacali.

5. Il personale responsabile delle singole aree di attività e dei servizi, nell'ambito dell'attività gestionale e nel rispetto degli obiettivi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assegnati e delle direttive impartite dagli organi di Governo, provvede all'adozione di tutti gli atti amministrativi di gestione degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e ad essi demandati per specifiche competenze.

6. Stipulano i contratti già deliberati, in rappresentanza dell'Ente, approvano i ruoli dei tributi, sottoscrivono le convenzioni e gli atti che si configurano quale gestione amministrativa degli indirizzi e degli obiettivi degli organi di governo.

7. Nell'ambito dell'attività gestionale assumono gli impegni di spesa, gestiscono le procedure di concorso e di appalto, provvedono al rilascio delle attestazioni, certificazioni e autorizzazioni commerciali, di polizia, delle autorizzazioni e concessioni edilizie, emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di esproprio ed alla pronuncia delle ordinanze che non hanno natura contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge 142/1990, comprese le ordinanze di pagamento di sanzioni amministrative.

8. Compete, inoltre, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, l'espressione dei pareri previsti dalla legge e la formulazione delle proposte di deliberazioni da sottoporre agli organi collegiali e la cura della loro pronta esecuzione.

9. Possono assegnare al personale ad essi sottoposto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro compito inerente il singolo procedimento, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

10. Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto o dal Regolamento specificatamente definite nel proprio atto di conferimento, inpartendo contestualmente le direttive per il loro corretto espletamento.

11. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, nel rispetto dei principi di funzionalità, flessibilità e rispondenza alle esigenze volte a soddisfare la collettività.

12. I Responsabili rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

13. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi indipendentemente dalla loro posizione funzionale.

Art. 62

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa apposita convenzione tra Comuni, le cui popolazioni complessivamente raggiungono 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato elettorale.

2. In assenza di detta convenzione, il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, su conforme parere della Giunta.

3. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici.

Art. 63

Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis del-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

la legge n. 142/1990, e dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

6. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai Signori Consiglieri ed ai Responsabili degli Uffici.

7. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e redige i verbali delle deliberazioni che sottoscrive insieme al Sindaco.

8. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro insieme all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

9. Egli presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e del Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

Art. 64

Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vicesegretario, apicale, avente funzioni vicarie, in possesso del diploma di Laurea.

2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 65

Incarichi esterni

1. La Giunta Comunale può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di diritto privato.

2. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 66

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

Art. 67

Ufficio di staff

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 68

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo del 3.2.1993, n. 29, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 80, il Comune provvede con il Regolamento ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art. 69

Responsabilità

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni ed obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Procedimento che vengono a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatto che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale od a un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 70

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale e i Dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e da regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpe gravi un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno conseguito dall'Amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal Dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del Dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozioni di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o in ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge.

4. Quando la violazione del diritto sia da atti o da operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solito, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per quelli che hanno fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere o ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o suo incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque infierisce senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla responsabilità stabilita nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 73

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

COMUNE DI MIGNANEGO
Provincia di Genova

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Definizione

1. Il Comune di Mignanego è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie, attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunità ispirandosi ai principi espressi dalla Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche ed economiche, nel rispetto e con la concreta attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.

3. Il Comune di Mignanego ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

   a) il superamento degli squilibri di ogni tipo esistenti nell'ambito territoriale di propria competenza;

   b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di associazionismo economico e di cooperazione;

   c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, al fine di assicurare una migliore qualità della vita alla propria collettività;

   d) la collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana Alta Val Polcevera e con l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Articolo 3

Territorio e sede

1. La circoscrizione del Comune di Mignanego è costituita dalla seguenti Frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Fumeri, Giovi, Mignanego, Montanesi e Paveto.

2. Il territorio del Comune di Mignanego é quello risultante dal Piano topografico ufficiale approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Esso si estende per circa 18 (diciotto) chilometri quadrati e confina con i Comuni di Busalla, Campomorone, Genova, Savignone, Serra Riccò, Fraconalto e Voltaggio (Provincia di Alessandria).

3. Il Comune di Mignanego ha sede legale nel centro abitato di Ponteacqua in Piazza Giacomo Matteotti n. 1.

4. Le adunanze degli Organi elettivi si svolgono nella sede comunale.

5. Per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede abituale.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso (allegato n. 1).

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

3. L'uso e la riproduzione sono vietati per finalità non istituzionali.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5

Elezione - Composizione - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è Organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente. In conformità a tale ruolo, il Consiglio comunale ap-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

prova gli atti di programmazione urbanistica, finanziaria e il Programma triennale delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi, dei criteri, delle modalità e dei procedimenti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

3. Oltre alle competenze previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dalle altre leggi, il Consiglio è competente a deliberare sulle seguenti materie:

   a) surrogazione dei Consiglieri comunali nei casi previsti dalla legge;

   b) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri comunali;

   c) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale;

   d) eventuali deleghe alla Comunità Montana;

   e) nomina del Revisore del Conto;

   f) accettazione di donazioni che comportano oneri da imputare a più esercizi finanziari;

   g) atti costitutivi, modificativi, risolutivi di diritti reali su beni disponibili dell'Amministrazione;

   h) ratifica degli accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici.

4. Se ai sensi di una disposizione di legge o per effetto di una convenzione tra più Enti pubblici o privati, o in dipendenza dell'atto costitutivo di un nuovo Ente, il Consiglio comunale è chiamato a nominare almeno 3 (tre) dei propri rappresentanti, almeno 1 (uno) di questi è riservato alle minoranze. In tale caso alla nomina dei rappresentanti consiliari si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Articolo 6

Prima adunanza e programmi del mandato

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dal recapito a tutti i Consiglieri dell'atto di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto provvede in via sostitutiva.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco. Prima di altri adempimenti il Consiglio comunale deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Soltanto successivamente all'avvenuta convalida della sua elezione, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Non oltre 3 (tre) mesi dopo la prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta in Consiglio comunale il programma del proprio mandato. Su tale documento il Consiglio comunale si pronuncia con votazione.

Articolo 7

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di insediamento per definire e per approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Il Sindaco provvederà alle eventuali nuove nomine e designazioni entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Articolo 8

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

   a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

      • a1) n. 5 (cinque) giorni prima della seduta;

      • a2) n. 1 (un) giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere depositata e consultabile presso la Segreteria comunale almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, in modo da consentire un'adeguata informazione a tutti i Consiglieri comunali;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno:

• c1) n. 8 (otto) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

• c2) n. 6 (sei) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fatti salvi i casi di comprovata urgenza, gli schemi di regolamento di competenza del Consiglio comunale e il progetto di Piano Regolatore Generale devono essere trasmessi o, comunque, resi esaminabili dai Consiglieri nella seduta che precede quella prevista per la loro approvazione, purché tra le 2 (due) sedute non intercorra un intervallo superiore a 20 (venti) giorni. Nel caso sia prevedibile che tra una seduta e l'altra ci sarà un intervallo superiore a 20 (venti) giorni, gli schemi di regolamento e il progetto di Piano Regolatore Generale devono essere trasmessi o resi esaminabili dai Consiglieri almeno 20 (venti) giorni prima della seduta di trattazione;

e) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

Articolo 9

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità di Mignanego senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie utili allo svolgimento del loro mandato. Ai fini dell'attività amministrativa, essi hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti, compresi gli atti preparatori dei provvedimenti finali, facendone richiesta scritta alla Segreteria comunale.

2. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo nelle forme e modalità previste dal regolamento di cui al precedente art. 8.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza, per la partecipazione a Consigli e Commissioni. La determinazione dellimporto del gettone di presenza è di competenza del Consiglio comunale che delibererà nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Ai Consiglieri non residenti nel Comune di Mignanego debbono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. I Consiglieri comunali che non risiedono o non hanno domicilio nel Comune di Mignanego sono tenuti ad eleggere il proprio domicilio presso la Segreteria comunale.

Articolo 10

Decadenza dei Consiglieri comunali

1. La mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive ovvero a 5 (cinque) sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.

2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Si possono costituire Gruppi consiliari formati anche da un unico Consigliere.

2. Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capogruppo.

3. In attesa della costituzione dei Gruppi consiliari, questi ultimi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.

4. In attesa delle nomine dei Capigruppo, questi ultimi sono individuati:

   a) nel Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti: per i Gruppi di maggioranza;

   b) nel Consigliere candidato alla carica di Sindaco: per i Gruppi di minoranza.

Articolo 12

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e dai Capigruppo.

2. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

Articolo 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni referenti, istruttorie e redigenti per gli atti di competenza del Consiglio. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni.

2. Su richiesta del Consiglio comunale le Commissioni sono tenute ad esprimere il loro parere sugli atti rimessi alla loro competenza. Gli atti della Commissione sono restituiti al Consiglio per la discussione e per l'eventuale votazione.

3. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, di competenza comunale, anche di natura regolamentare.

4. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendo, con l'atto istitutivo, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

5. Le Commissioni hanno la possibilità di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, dei Responsabili dei servizi, nonché dei rappresentanti del Comune presso altri Enti.

Articolo 14

Commissioni conoscitive e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire apposite Commissioni con il compito di svolgere indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente, fermo restando il principio secondo cui la presidenza è riservata al rappresentante designato dalla minoranza.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta può essere richiesta da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. Il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno le conclusioni raggiunte dalla Commissione d'inchiesta entro 30 (trenta) giorni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Commissione.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Articolo 15

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta anche in giudizio.

3. Il Sindaco propone ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente.

5. Il Sindaco sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo a tal fine direttive al Direttore generale, ove esista, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.

6. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale il Sindaco adotta ogni iniziativa diretta a coordinare gli orari dei pubblici servizi e degli uffici, ispirandosi, a tal fine, ai principi dettati dalla legge 8.3.2000, n. 53.

7. Il Sindaco può esercitare il potere di delega a favore dei singoli Assessori o dei singoli Consiglieri comunali, ferma restando la potestà di avocazione ove egli ritenga di dover provvedere alla riassunzione del provvedimento.

8. Ai sensi del presente statuto le seguenti attribuzioni sono considerate di competenza del Sindaco:

   a) la sottoscrizione degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti di compravendita e donazione;

   b) la nomina e la revoca dei Responsabili dei servizi;

   c) l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Articolo 16

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2. Il Sindaco non può nominare Vice Sindaco uno degli Assessori che non rivesta anche la qualifica di Consigliere comunale.

Articolo 17

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:

   a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

   b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

   c) ove si tratti di Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, essere in possesso di idonea capacità amministrativa.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, gli Assessori rimangono in carica fino al giorno della proclamazione dei nuovi eletti in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 18

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Articolo 19

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei Responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

   a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

   b) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;

   c) l'approvazione dei verbali di concorso proclamandone i vincitori e i candidati dichiarati idonei;

   d) l'accettazione di lasciti e di donazioni di beni mobili, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

   e) l'approvazione di varianti che comportano aumenti di spesa non superiori all'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'opera;

   f) il conferimento di incarichi per i quali la legge o i regolamenti non disciplinino le modalità di selezione dei professionisti o, in generale dei collaboratori esterni.

Articolo 20

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà del Sindaco di invitare persone la cui presenza egli ritiene opportuna al fine della valutazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 21

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 22

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. Fatta eccezione per l'ipotesi di dimissioni del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari, entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano automaticamente dal momento dell'approvazione della mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 23

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata.

3. Ai fini di cui al precedente comma l'Amministrazione comunale favorisce:

   a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241.

Articolo 24

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli Organi comunali possono indire assemblee di cittadini:

   a) per la formazione di Comitati e Commissioni;

   b) per dibattere problemi;

   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

Articolo 25

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Articolo 26

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e, in generale, tutti i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale.

2. La risposta all'istanza è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al Protocollo dell'Ente.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Articolo 27

Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, avanzano al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente; il Sindaco trasmette la proposta, unitamente ai pareri di legge, all'Organo competente per l'adozione dell'atto richiesto.

2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Articolo 28

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli Organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni di cui al presente articolo devono essere sottoscritte da almeno il 15% (quindici per cento) degli elettori, da calcolare in base agli iscritti alle singole liste sezionali.

3. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede all'esame, predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione o, eventualmente, ne dispone l'archiviazione.

4. La risposta alla petizione è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al Protocollo dell'Ente.

5. Se il termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo.

6. In ogni caso, la procedura si deve chiudere con un pronunciamento espresso.

Capo II

REFERENDUM

Articolo 29

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Non possono essere indetti referendum:

   a) in materia di tributi locali e di tariffe;

   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. I soggetti promotori del referendum devono corrispondere al 20% (venti per cento) del corpo elettorale.

4. I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 30

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

   a) i requisiti di ammissibilità;

   b) i tempi;

   c) le condizioni di accoglimento;

   d) le modalità organizzative;

   e) i casi di revoca e di sospensione;

   f) le modalità di attuazione.

Articolo 31

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito del referendum consultivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito del referendum abrogativo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale la presa d'atto della volontà popolare.

4. Entro gli stessi termini, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di sottoporre al Consiglio comunale la questione oggetto del quesito referendario.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 32

Istituzione

1. Ai sensi della L.R. 17/86, come modificata dalla L.R. 14/00, l'istituzione del Difensore Civico è attuata con convenzione con il Consiglio della Regione Liguria.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo 34

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento consentite che di cooperazione con altri Enti pubblici.

Articolo 35

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

CONTABILITÀ, PATRIMONIO E CONTRATTI

Articolo 36

Rinvio

1. L'attività contabile, patrimoniale e contrattuale dell'Ente è regolata dai rispettivi regolamenti.

TITOLO VI

SERVIZI

Articolo 37

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata a una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

   a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

   c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

   d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

   e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 39.

Articolo 38

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda.

Articolo 39

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di una Azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono Organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

   a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a 6 (sei);

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lett. a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'Azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente e il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito Organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 40

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite Istituzioni, Organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero non superiore a 6 (sei) dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 per le Aziende speciali.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'Organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'Organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'Organo di revisione economico-finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Articolo 41

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite Società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al c. 3, lett. e) dell'art. 112 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lett. d) della legge 2.4.1968, n. 475 come sostituita dall'art. 10 della legge 8.11.1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del c. 2 si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23.12.1992, n. 498 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.9.1996, n. 533 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 42

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 43

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Articolo 44

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali o statali, privati.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

Capo I

PRINCIPI

Articolo 45

I principi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è di-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sciplinato da apposito regolamento il quale deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) efficienza;

b) economicità;

c) separazione delle competenze e delle responsabilità tra apparato politico ed apparato amministrativo;

d) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione;

e) equità.

Articolo 46

Il Direttore generale

1. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi può essere nominato il Direttore generale.

Articolo 47

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è scelto, nominato, confermato e revocato dal Sindaco, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale.

4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.

5. Nel caso di mancanza di personale apicale idoneo, al Segretario comunale possono essere attribuite la responsabilità dei servizi e le relative attività gestionali, anche in relazione a singoli procedimenti amministrativi.

6. Il Segretario comunale, inoltre:

a) riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le mozioni di sfiducia;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, organizzandola al fine di una migliore funzionalità dell'intera struttura operativa;

c) limitatamente ai Responsabili dei servizi, autorizza le missioni, i congedi, le aspettative e i permessi con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari;

d) in caso di assenza dei Responsabili dei servizi, ove non esista il sostituto, adotta gli atti di loro competenza;

e) può emanare circolari e direttive di tipo organizzativo.

Articolo 48

Personale

1. L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO IX

ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 49

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti ad essi demandate dalla legge.

2. L'avvenuta approvazione dei regolamenti approvati dalla Giunta comunale deve essere comunicata al Consiglio comunale.

3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente c. 3.

Articolo 50

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per 2 (due) volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento della funzione di controllo da parte del competente Organo regionale, il presente statuto è affisso all'Albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

COMUNE DI PROPATA

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 6 Assistenza, integrazioni sociali o diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 7 Conferenza Stato-Città - Autonomie locali

Art. 8 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I

Consiglio comunale

Art. 9 Elezione - Composizione

Art. 10 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 11 Funzionamento - Decadenza dei consiglieri

Art. 12 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 13 Commissioni consiliari permanenti

Art. 14 Costituzione di commissioni speciali

Art. 15 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II

Giunta e Sindaco

Art. 16 Elezione del Sindaco

Art. 17 Linee programmatiche

Art. 18 Dimissioni del Sindaco

Art. 19 Vice Sindaco

Art. 20 Delegati dal Sindaco

Art. 21 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di estensione

Art. 22 Nomina della Giunta

Art. 23 La Giunta - Composizione o presidenza

Art. 24 Competenze dalla Giunta

Art. 25 Funzionamento dalla Giunta

Art. 26 Cessazione della carica di assessore

Art. 27 Decadenze della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze o proposte

Art. 28 Partecipazione dei cittadini

Art. 29 Riunioni e assemblee

Art. 30 Consultazioni

Art. 31 Istanze e proposte

Capo II

Referendum

Art. 32 Azione referendaria

Art. 33 Disciplina del referendum

Art. 34 Effetti del referendum

Capo III

Difensore civico

Art. 35 Istituzione dell'ufficio

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 36 Albo Pretorio

Art. 37 Svolgimento dell'attivita amministrativa

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 38 Demanio e patrimonio

Art. 39 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 40 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 41 Forma di gestione

Art. 42 Gestione in economia

Art. 43 Aziende speciali

Art. 44 Istituzioni

Art. 45 Società

Art. 46 Concessione a terzi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47 Convenzioni

Art. 48 Accordi di programma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 49 Ordinamento degli uffici o dei servizi

Art. 50 Organizzazione del personale

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Entrata in vigore

Art. 52 Modifiche dello statuto

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Definizione

1. Il Comune di Propata è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi intemazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere, adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in Località Capoluogo. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi a quelli descritti negli allegati bozzetti.

2. La fascia tricolore è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Articolo 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Articolo 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

   a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

   b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 499;

   c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare ambito nazionale.

Articolo 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenuto più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9

Elezione - Composizione - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4º comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parta rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Articolo 10

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, redige il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Articolo 11

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

   a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

      – cinque giorni prima della seduta;

      – un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;

      il giorno di consegna non viene computato;

   b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Segretario comunale, da parte del responsabile del servizio, almeno tre giorni prima della seduta;

   c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

– n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

– n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattato in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Articolo 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Articolo 13

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Articolo 14

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato rispondo, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 15

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine o alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Articolo 16

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 17

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Articolo 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte, per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Articolo 21

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

   – essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

   – non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento, degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Articolo 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Articolo 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Articolo 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione dove avvenire non prima, di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano immediata-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

mente dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

   a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

   a) per la formazione di comitati e commissioni;

   b) per dibattere problemi;

   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'appo-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 31

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate con la procedure prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM

Articolo 32

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

   a) in materia di tributi locali e di tariffe;

   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

   c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

   a) il trenta per cento del corpo elettorale;

   b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 33

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

   a) i requisiti di ammissibilità;

   b) i tempi;

   c) le condizioni di accoglimento;

   d) le modalità organizzative;

   e) i casi di revoca e sospensione;

   f) le modalità di attuazione.

Articolo 34

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 35

Istituzione

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, avvalendosi dell'istituto della convenzione con la Regione Liguria.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 36

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 38

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro, gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 39

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento, finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successivo modifiche e integrazioni.

Articolo 40

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Articolo 41

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini so-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ciali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

   a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 45.

Articolo 42

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Articolo 43

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

   a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

   b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

   c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e, del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decaden-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

za dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 44

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 45

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità, limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici a privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 499, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 46

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 47

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 48

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 49

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 50

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Articolo 52

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA

STATUTO

Ultimo aggiornamento a seguito di delibera C.C. n. 9 del 21.02.2001.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

Principi fondamentali la comunità, le caratteristiche costitutive, l'autonomia, lo statuto

Art. 1 La comunità

Art. 2 Il territorio

Art. 3 La sede

Art. 4 Il simbolo

Art. 5 L'autonomia

Art. 6 Lo statuto

CAPO II

Il Comune ruolo e funzioni

Art. 7 Il ruolo

Art. 8 Le funzioni

Art. 9 L'attività amministrativa

CAPO III

La potestà regolamentare

Art. 10 I regolamenti comunali

CAPO IV

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 11 Programmazione e pianificazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

Ordinamento

Art. 12 Norme generali

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 13 Ruolo e competenze generali

Art. 14 Funzioni d'indirizzo politico

Art. 15 Funzioni di controllo politico amministrativo

Art. 16 Gli atti fondamentali

Art. 17 Le nomine di rappresentanti

Art. 18 I Consiglieri Comunali

Art. 19 I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti

Art. 21 Iniziativa delle proposte

Art. 22 Norme generali di funzionamento

Art. 23 Commissioni speciali

Art. 24 Commissione d'inchiesta

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 25 Composizione e Linee Programmatiche

Art. 26 Elezione

Art. 27 Ruolo e competenze generali

Art. 28 Esercizio delle funzioni

Art. 29 Decadenza della Giunta

Art. 30 Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

Art. 31 Norme generali di funzionamento

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 32 Ruolo e funzioni

Art. 33 Rappresentanza e coordinamento

Art. 34 Il Vice Sindaco

Art. 35 Deleghe del Sindaco

Art. 36 Consiglieri Delegati

Art. 37 Poteri d'ordinanza

CAPO V

Le Commissioni Comunali

Art. 38 Le Commissioni Comunali

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 39 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Art. 40 La partecipazione delle libere forme associative

Art. 41 Consultazioni

Art. 42 Consulte

Art. 43 Comitati di gestione

Art. 44 Forum dei cittadini

Art. 45 Ricerche e sondaggi

Art. 46 Petizioni

CAPO II

Il Referendum

Art. 47 Referendum consultivo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 48 Effetti del referendum consultivo

Art. 49 Norme attuative del referendum

CAPO III

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 50 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 51 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Art. 52 Segreto d'ufficio

CAPO IV

Il difensore civico

Art. 53 Difensore Civico

Art. 54 Requisiti e nomina

Art. 55 Relazione al Consiglio Comunale

Art. 56 Termine dell'incarico

Art. 57 Regolamentazione

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 58 Principi generali

Art. 59 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 60 Ufficio comunale

Art. 61 Disciplina dello status del personale

CAPO II

Responsabilità disciplinare

Art. 62 Norme applicabili

CAPO III

Il Segretario Comunale

Art. 63 Ruolo e funzioni

Art. 64 Il Vice Segretario Comunale

Art. 64 bis Il Direttore Generale

Art. 64 ter Responsabili dei Settori

Art. 65 Conferenza dei responsabili di settore

TITOLO V

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

I servizi

Art. 66 Servizi

Art. 67 Aziende speciali e Istituzioni

CAPO II

Forme associative

Art. 68 Convenzioni

Art. 69 Consorzi

Art. 70 Accordo di programma

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

CAPO I

Controllo di gestione e autonomia finanziaria

Art. 71 Controllo di gestione

Art. 72 Regolamento di contabilità

Art. 73 Autonomia finanziaria

CAPO II

La revisione economico finanziaria e la gestione del patrimonio

Art. 74 Revisori dei conti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 75 Demanio e patrimonio

CAPO III

Appalti e contratti

Art. 76 Procedure negoziali

Art. 77 Adozione dei regolamenti

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 Revisione e abrogazione dello Statuto

Art. 79 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI LA COMUNITÀ, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità di S. Stefano di Magra l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2

Il Territorio

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di S. Stefano di Magra definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri. Tali confini possono essere modificati per conseguire una più omogenea affinità culturale delle zone e una più efficiente organizzazione dei servizi.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle Località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. Il Territorio del Comune di S. Stefano di Magra, così come legislativamente delimitato, costituisce espressione del bene ambiente, da difendere, valorizzare e rendere sempre più vivibile per la comunità e per tutti coloro che intendono conoscerlo e goderne.

4. Il Comune riconosce nell'ambiente un valore ed una componente essenziale della persona umana e della sua sicurezza, che rimane al centro della società civile delle istituzioni.

Art. 3

La Sede

1. La sede del Comune di S. Stefano di Magra è posta nella Casa Comunale ubicata nel capoluogo in piazza Matteotti, e può essere modificata solo con atto del Consiglio Comunale.

2. I suoi organi collettivi collegiali si riuniscono nella Sede Comunale od anche in luoghi diversi previa apposita deliberazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 4

Il Simbolo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

con il nome di Comune di S. Stefano di Magra e con lo stemma attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo stemma civico è così composto scudo azzurro con aquila dal volo abbassato, con la testa rivolta al naturale, coronata all'antica d'oro, tenente fra gli artigli i fulmini di Giove. Lo scudo è sormontato da Corona del Comune.

2. Uso dello stemma e del gonfalone saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 5

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6

Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo.

CAPO II

IL COMUNE
RUOLO E FUNZIONI

Art. 7

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento della Repubblica.

2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini è per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità.

4. Persegue l'effettiva attuazione del principio delle "pari opportunità" e promuove iniziative volte al superamento degli ostacoli che ancora si frappongono. In particolare promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali del Comune, nonché nelle aziende ed Enti o Istituzioni da esso dipendenti.

5. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguirne più elevati livelli di efficienza e di efficacia.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi negli ambiti territoriali della Val di Magra e del Vara e più in generale della Lunigiana Storica, caratterizzati da comuni con tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee al fine di renderne armonico il processo complessivo di sviluppo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 8

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate da leggi statali e regionali.

4. Il Comune di S. Stefano di Magra opera in modo da:

   a) realizzare un rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni attraverso la difesa e la garanzia degli spazi di libertà politica, sociale, economica, culturale, e quindi, morale;

   b) promuovere le condizioni per una reale ed effettiva pari dignità di tutti i cittadini senza distinzioni di razza, sesso, situazioni fisiche, economiche, e opinioni politiche, sindacali, religiose;

   c) stimolare ed incentivare le finalità e le possibilità di ogni cittadino per una completa realizzazione di sé con particolare riferimento ai giovani, affrontando il problema del lavoro, dell'inserimento sociale e della partecipazione attiva anche alla vita istituzionale;

   d) contribuire alla crescita integrale della personalità del bambino fin dalla prima infanzia, in particolare attraverso il servizio educativo e sociale degli asili nido e delle scuole dell'obbligo;

   e) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare riguarda ai problemi degli anziani e dei soggetti deboli, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

   f) promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue esperienze linguistiche, di costume e di tradizioni locali, ed in questa prospettiva operare per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, librario ed archivistico al fine di garantire una sua totale conoscenza e disponibilità anche in funzione didattica;

   g) promuovere lo sport sia attraverso la creazione dei servizi, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria, sia valorizzando lo sport per tutti, intese, secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione, sia infine stimolando la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;

   h) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

   i) sostenere e favorire le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistiche) presenti sul territorio, promovendo la diffusione commerciale in ambiti sovracomunali anche attraverso l'istituzione di fiere, mercati e mostre di esposizioni dei prodotti locali;

   l) favorire l'insediamento di nuove attività produttive garantendo la salvaguardia ambientale;

   m) promuovere e favorire forme di volontariato finalizzate alla difesa della natura ed in particolare degli incendi boschivi e del degrado ecologico.

Art. 9

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere improntata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

2. Il diritto dei cittadini alla partecipazione al procedimento amministrativo è garantito

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dalle norme del presente statuto e disciplinato da appositi regolamenti.

CAPO III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 10

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4º del D.Lgs. 267/2000 la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, debbono essere comunque sottoposti alle forme di consultazione popolare previste nel presente statuto.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione concorrendo alla formazione di programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 12

Norme generali

1. Sono organi elettivi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Ad essi spettano le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità in base alle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 14

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo agli atti:

   a) che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

   b) che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali per la definizione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

   c) di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, al bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

   d) di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

   e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti vigilanza;

   f) di disciplina dei tributi e delle tariffe.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato a seguito della elezione del Sindaco e della nomina della Giunta Municipale.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

Art. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, per le attività:

   a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

   b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva della Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma art. 42 del D.Lgs. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 17

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede a definire gli indirizzi generali in base ai quali il Sindaco deve provvedere alla scelta ed alla nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, in cui è parte il Comune stesso.

2. Rimane di competenza del Consiglio Comunale la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

3. Il Consiglio comunale, nei casi cui competa la nomina, può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti e richiedere agli stessi una relazione periodica sull'attività svolta.

4. Al Consiglio comunale e al Sindaco, per quanto di competenza, spetta anche il potere di revoca dei rappresentanti di cui ai commi precedenti.

Art. 18

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il seggio che nel corso del mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultima eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del capoverso precedente.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II, Titolo III, D.Lgs. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo le procedure indicate dall'art. 69 D.Lgs. 267/2000. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

   a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

   b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario Comunale e dagli Uffici Comunali e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco per iscritto. Esse devono essere immediatamente protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga entro dieci giorni, quando le dimissioni non sono in numero tale da provocare lo scioglimento del Consiglio.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere l'inizio del procedimento di decadenza con relativa motivazione, assegnando al Consigliere un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni motivate. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 19

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, dotandosi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

apposito regolamento che ne stabilisce il numero e le competenze. Le commissioni devono essere nominate entro 90 giorni dalle elezioni della Giunta Municipale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali, assicurando in esse la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. La conferenza dei Capo gruppo, propone le designazioni in modo che la composizione di ciascuna Commissione sia conforme ai criteri indicati dal regolamento.

4. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco, gli Assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. I Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

7. Il regolamento determina composizione, funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 21

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco; a tutti i Consiglieri e agli elettori nelle forme previste dall'art. 46.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 22

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno 5 giorni, e per quelle straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima: in questo caso se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge e il regolamento, esse devono essere segrete.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale nella sua funzione di verbalizzante può essere coadiuvato da un impiegato comunale da lui designato.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'ambito e gli obiettivi dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Con la presentazione della relazione conclusiva la Commissione si scioglie automaticamente.

Art. 24

Commissione d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco a su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi. Nella Commissione deve essere garantita la presenza della minoranza. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25

Composizione e Linee Programmatiche

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e dagli Assessori fino ad massimo di 6, in ottemperanza all'art. 47 D.Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed assicurando di norma la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco. Il predetto provvedimento, che dovrà esser firmato per accettazione dal nominato, conterrà, di norma, l'indicazione delle materie e dei settori di attività allo stesso affidati. Il contenuto del citato atto di nomina potrà essere modificato in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione.

3. Dalle avvenute nomine assessoriali deve essere data comunicazione al Prefetto e al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, ai fini della sola presa d'atto da parte del Consiglio medesimo.

4. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali. Con cadenza annuale il Consiglio, entro il 30 settembre, provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche attuate dal Sindaco e dalla Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è discusso ed approvato dal Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco può revocare, con proprio decreto, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, altroché al Prefetto. All'atto di revoca, di uno o più Assessori, deve essere collegato il successivo atto di nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

6. Allo stesso modo, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa.

7. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

8. Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 26

Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

3 . Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Ove taluni Consiglieri non sono convalidati, il Consiglio provvede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Nella stessa seduta si procederà a quanto previsto al punto 3) art. 25.

4. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 27

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 28

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio, della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 29

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. In ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 30

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle stesse. Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della surroga del dimissionario o del cessato, nonché della delega conferita e di eventuali mutamenti delle deleghe attribuite agli stessi Assessori.

2. Il Sindaco, qualora revochi uno o più Assessori deve darne motivata comunicazione al Consiglio. Tale comunicazione avviene, analogamente a quanto stabilito nel comma 1, nella prima adunanza successiva alla revoca. Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio del nominato in sostituzione dell'Assessore revocato, nonché della delega conferita e di eventuali mutamenti nelle deleghe attribuite agli stessi Assessori.

Art. 31

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale con funzioni anche di verbalizzante.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune o professionisti esterni incaricati dal Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 32

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. Esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente.

2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo.

4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Nomina sulla base degli indirizzi generali del Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni in cui il Comune è parte. Nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64 bis del presente Statuto.

7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

10. La durata in carica del Sindaco stabilita dalla Legge. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 33

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

2. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 34

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.

Art. 35

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare determinate sue at-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tribuzioni ad Assessori per la trattazione di affari determinati. La delega può essere conferita anche in materia o per finalità. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale, al Prefetto e alla Regione Liguria.

Art. 36

Consiglieri Delegati

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare a Consiglieri Comunali le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ai sensi e nei limiti del comma 7, art. 54, D.Lgs. 267/2000.

2. I Consiglieri delegati partecipano alle riunioni della Giunta Municipale, senza diritto di voto, per la trattazione delle materie oggetto della delega.

3. Il Sindaco può revocare o modificare la delega ai Consiglieri ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

4. Nell'esercizio delle attività delegate i Consiglieri delegati sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale, al Prefetto o alla Regione Liguria.

6. Il Sindaco per un maggior coinvolgimento dei Consiglieri Comunali, può inoltre incaricare singoli Consiglieri di seguire e riferire su singole pratiche e specifiche materie.

Art. 37

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco in caso d'emergenze sanitarie e d'igiene pubblica a carattere locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni, comprese l'adozione d'ordinanze, attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 38

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali prevista da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento per le commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, la presidenza è attribuita alle opposizioni.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentatati.

3. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica all'attività della Amministrazione Comunale di tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale che comunque abbiano con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio a in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune.

2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione alla vita pubblica del Comune dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 40

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini alla amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni femminili, le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; enti morali ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune nelle forme di cui al comma 1 e 2 art. 9 D.Lgs. 267/2000. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 L. 349/86 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale secondo quanto previsto dal comma 3 art. 9 D.Lgs. 267/2000.

Art. 41

Consultazioni

1. Allorché si tratti di argomenti coinvolgenti interessi che a loro competono, nella preparazione dei propri atti e provvedimenti, il Comune può consultare, anche su loro richiesta e assegnando un termine per le risposte, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle attività professionali e della cooperazione, le altre organizzazioni economiche e sociali, individuate dal regolamento.

2. La consultazione è comunque obbligatoria in occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani e/o programmi di opere pubbliche, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

Art. 42

Consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire delle Consulte su determinate materie oppure per aree omogenee del territorio comunale al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione all'Amministrazione delle libere associazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed organismi dei cittadini mediante attività propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.

2. Un apposito regolamento prevede le modalità di organizzazione funzionamento e formazione delle singole Consulte.

Art. 43

Comitati di gestione

1. Il Consiglio Comunale può favorire una maggior partecipazione della libera associazione e degli organismi dei cittadini alla gestione di determinati servizi o attività, può costituire dei Comitati, con compito di collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione, programmazione e organizzazione di attività e servizi.

2. Un apposito regolamento prevede le modalità di organizzazione funzionamento e formazione dei singoli Comitati di gestione.

Art. 44

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove quale organismi di partecipazione e consultazione, forum, dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione Comunale in ordine a problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi. Ugualmente possono esser promossi forum prima di proporre o adottare un provvedimento a contenuto programmatico o avente fini generali o di grande rilievo per tutto o parte del territorio Comunale o per la gestione di servizi. I cittadini singoli o associati possono chiedere al Sindaco la convocazione di forum.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione Comunale o sub-Comunale; possono avere carattere periodico od essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ai forum partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti del Comune responsabili delle materie portate all'ordine del giorno. La convocazione viene effettuata dal Sindaco solitamente mediante manifesti e comunicati stampa almeno 5 giorni prima, fatto salvo i casi d'urgenza ove viene convocato almeno 2 giorni prima. Dei forum deve essere data la massima pubblicità.

Art. 45

Ricerche e sondaggi

1. Al fine di avere una maggior conoscenza su determinati orientamenti dei cittadini o per acquisire ulteriori dati su alcune materie il Comune può effettuare ricerche e sondaggi anche tramite questionari tra la popolazione in ordine a determinati temi materie o servizi.

Art. 46

Petizioni e proposte

1. È cittadini singoli o associati possono fare istanza al Sindaco nel caso di richiesta di risposta scritta, questa deve essere data entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La petizione deve indicare la persona cui fare riferimento per la risposta e deve essere sottoscritta con firma autenticata nei modi previsti per legge da almeno 50 elettori del Comune.

3. La proposta deve contenere anche lo schema dell'atto amministrativo da approvare, conforme a quanto previsto dalla L. 142/90, e deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi previsti per legge da almeno 1/20 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il Sindaco, la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale, a seconda della competenza entro 90 giorni dalla ricezione della petizione comunica le determinazioni adottate.

CAPO II

IL REFERENDUM

Art. 47

Referendum consultivo

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a verificare la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

corrispondenza tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi su atti generali e normativi del Comune; il referendum può essere richiesto da 1/10 di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su decisione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei Consiglieri in carica.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Non possono essere sottoposti a referendum gli atti e i procedimenti concernenti:

   a) elezioni, designazioni, nomine, decadenze, revoche;

   b) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;

   c) regolamento del Consiglio Comunale;

   d) bilancio contabilità e tributi;

   e) materie sulle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;

   f) pareri richiesti da disposizione di legge.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. Contro la dichiarazione di ammissibilità del referendum è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento.

6. L'autenticazione delle firma ai fini della indizione di un referendum avviene a norma delle vigenti disposizioni di legge.

7. Il referendum deve essere svolto entro 6 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 48

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori per le elezioni comunali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito del referendum è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Norme attuative del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 50

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato di esame di domande progetti, provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza esattezza e tempestività.

4. La pubblicità degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di co-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

municazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 51

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, in genere a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito da una dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso; del solo costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 52

Segreto d'ufficio

1. Il Segretario ed i pubblici impiegati dell'Amministrazione e i componenti del Consiglio Comunale devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso e concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni al di fuor delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme di cui al Capo VI, L. 7/8/90 n. 241, dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000 nonché dal presente statuto.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Difensore Civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico di segnalare all'Amministrazione eventuali illegittimità, disfunzioni e ritardi relativi alla sua attività amministrativa ed essa dovrà darne risposta scritta entro 30 giorni.

3. Gli spetta altresì di vigilare l'ufficio su segnalazione di singoli cittadini, ovvero su segnalazione dei soggetti di cui all'art. 41, sullo svolgimento da parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti ed Aziende dipendenti dell'attività amministrativa che coinvolge loro specifici interessi.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti od Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia annessa alla questione trattata, comprese quelle riservate di cui all'art. 51, con obbligo pero di preservarne la riservatezza.

5. Nello svolgimento della sua funzione il Difen-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

6. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

Art. 54

Requisiti e nomina

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone di comprovata autorità ed integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti non siano dipendenti della stessa Amministrazione Comunale e non abbiano incarichi direttivi od esecutivi in sede di partito e altre cariche elettorali pubbliche.

2. La sua elezione avviene da parte del Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti in uno dei modi seguenti:

   a) sulla base di una rosa di candidati che è formata con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare (forum e consultazioni) oppure sottoposta preliminarmente agli stessi, garantendo, comunque una vasta consultazione dei cittadini;

   b) mediante convenzione con altri comuni vicini;

   c) mediante apposita convenzione con la Regione Liguria.

Art. 55

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico rimette al Consiglio Comunale entro il mese di marzo di ogni anno la relazione generale sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale esaminata la relazione adotta le determinazioni di competenza che ritenga opportune.

Art. 56

Termine dell'incarico

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 57

Regolamentazione

1. La causa di decadenza e revoca, le funzioni, i compiti, i poteri ed ogni altra norma organizzativa saranno definiti in apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 58

Principi generali

1. L'attività amministrativa del Comune di S. Stefano di Magra si ispira ai principi della pubblicità, della chiarezza e della motivazione degli atti, della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché ai criteri della semplicità e della celerità di procedure, fermo restando il rispetto delle condizioni essenziali stabilite dalla legge.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune è informata al carattere professionale delle strutture ed al coordinamento della loro azione, nell'intento di realizzare i compiti e gli obiettivi dell'ente, secondo risultati e tempi coerenti all'interesse della collettività.

Art. 59

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Le OO.SS. di categoria partecipano attivamente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

alla elaborazione di detti regolamenti mediante specifiche consultazioni nelle varie fasi di preparazione e formazione.

Art. 60

Struttura Comunale

1. La Struttura comunale si articola in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea. Il settore può articolarsi in "servizi", "uffici" e anche in "unità operative".

Art. 61

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

   a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

   b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

   c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

   d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

   e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

   f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà, dei diritti fondamentali e della pari opportunità;

   g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

   h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

   i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 62

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

4. Per le responsabilità di amministratori e dipendenti si applicano gli artt. 18 e 30 del T.U. 10.1.1957 n. 3 relativi alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato nonché art. 94 D.Lgs. 267/2000.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 63

Nomina, ruolo e funzioni

1. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui agli artt. 98 e 99 D.Lgs. 267/2000. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. In caso di mancato esercizio del potere di nomina il Segretario in servizio si intende confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, salvo che il Sindaco, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 267/2000, abbia nominato un Direttore Generale.

3. Il Segretario Comunale inoltre:

   a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e ne cura la verbalizzazione;

   b) appone sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi il visto, non vincolante, di conformità alla legge, all'ordinamento giuridico, allo statuto, ai regolamenti;

   c) può rogare contratti in cui è parte l'Amministrazione Comunale e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;

   d) può esercitare altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitigli dal Sindaco;

   e) convoca e presiede le conferenze dei responsabili dei settori;

   f) adotta, con i responsabili dei settori, i provvedimenti relativi alla applicazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti del Comune, così come previsto nel Regolamento di attuazione;

   g) può essere nominato nelle Commissioni di gara e di concorso in qualità di esperto.

Art. 64

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. L'incarico e la copertura del posto relativo, previsto dalla Pianta Organica, avviene nel rispetto dei requisiti di titolo di studio previsti per l'accesso alla carica di Segretario Comunale. Coordina, di concerto col Segretario Comunale, l'attività dei Responsabili dei Servizi e dei relativi Uffici.

Art. 64 bis

Il Direttore Generale

1. Provvede ad attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente, propone alla Giunta il Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 D.Lgs. 77/95 e predispone il Piano degli obiettivi previsto dall'art. 40 D.Lgs. 77/95.

2. Il Sindaco può con decreto nominare il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Municipale, individuato mediante una convenzione con altri Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano 15.000 abitanti. Il Sindaco può comunque affidare i compiti di Direttore Generale al Segretario Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco e può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 64 ter

Responsabili dei Settori

1. Curano in piena autonomia organizzativa i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici e di programmazione (es. procedure di appalto e concorsi, atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, di atti di amministrazione e gestione del personale; provvedimenti di autorizzazione, concessioni, attestazioni, certificazioni, ecc.).

2. Adottano in via generale gli atti conclusivi del procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, avvalendosi in questo della piena e responsabile collaborazione dei dipendenti della struttura.

3. Sono responsabili dell'andamento degli uffici, della gestione del personale, delle risorse assegnate e degli obiettivi programmati, per i quali devono disporre di adeguate risorse umane e finanziarie.

4. Gli obiettivi raggiunti saranno verificati da un nucleo di valutazione o servizio di controllo interno.

Art. 65

Conferenza dei responsabili di settore

1. È istituita la conferenza dei responsabili di settore con compiti di coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente e con competenza consultiva e propositiva in questioni di rilevante importanza di carattere generale inerenti la attività del Comune e la sua organizzazione.

2. Ha compiti di programmare l'attività di Servizi e Uffici con l'obiettivo di semplificare le procedure di lavoro interno e di dare risposte celeri agli utenti.

3. Può essere investito dell'esame di una pratica di particolare complessità e che richieda il concorso di più settori, al fine di fornire gli elementi utili ad accelerare la definizione del procedimento.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale o dal Vice-Segretario.

TITOLO V

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

I SERVIZI

Art. 66

Servizi

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una "azienda" o una "istituzione";

   b) in concessione a terzi, quando, sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

   c) a mezzo di "di azienda speciale" anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

   d) a mezzo "istituzione" per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 67

Aziende speciali ed Istituzioni

1. Le Aziende speciali di cui all'articolo che precede sono dotate di personalità giuridica ed operano con autonomia imprenditoriale secondo il proprio statuto che deve prevedere, fra l'altro, un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

2. La costituzione delle Aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva lo statuto a maggioranza assoluta.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale la cui attività è soggetta al controllo dei revisori dei conti del Comune.

5. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto prevede la legge.

6. Sono organi delle Aziende speciali e delle Istituzioni:

   a) il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale tra soggetti dotati di particolari competenze tecniche (oppure: professionali e/o imprenditoriali). Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri per ciascuna Azienda speciale o Istituzione, la durata in carica degli stessi, le condizioni di incompatibilità ed i casi di revocabilità;

   b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere revocato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente specificare i motivi della revoca);

   c) il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta, tra soggetti in possesso delle competenze tecniche e delle qualifiche professionali relative al settore in cui è destinato ad operare secondo le norme dello Statuto o del regolamento dell'Azienda speciale, o dei regolamenti comunali in caso di Istituzioni. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge o al regolamento.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Azienda e dell'Istituzione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati da regolamenti, esercitata la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali ove approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 68

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza assoluta la stipula di convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia di La Spezia o altre secondo le norme di legge.

Art. 69

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta di partecipare alla costituzione di un Consorzio con altri Comuni o con la Provincia di La Spezia o con le altre Province per la gestione associata di uno o più servizi. Alla gestione del Consorzio si applicano le norme che regolano le Aziende speciali secondo l'art. 31, punto 8, e art. 14 del D.Lgs. 267/2000.

2. La costituzione del Consorzio, i rapporti fra gli enti partecipanti, la costituzione degli organi sono disciplinati dalla legge.

Art. 70

Accordo di programma

1. Il Sindaco, edotto il Consiglio Comunale, per la definizione e l'attuazione di opere, inter-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

venti o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti o soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso secondo le norme di legge.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

CAPO I

CONTROLLO DI GESTIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 71

Controllo di gestione

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura di programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Art. 72

Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 73

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
   La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione delle opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una-tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini costituite da prestazioni d'opera, somme di denaro, donazioni, ecc. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati ed organismi di partecipazione.

4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

5. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati.

6. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuali nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 74

Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti sistemi ed i meccanismi volti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

   a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

   b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

   c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

   d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Art. 75

Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dalla regolamentazione sull'amministrazione del patrimonio.

3. In ogni caso detti beni devono risultare da inventari tenuti ai sensi di legge.

CAPO III

APPALTI E CONTRATTI

Art. 76

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

   a) il fine che con il contratto s'intende proseguire;

   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

   c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, effetti ed in generale a tutti i contratti sono comunicati al Prefetto contestualmente all'affissione all'Albo.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Art. 77

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti in quanto compatibili con le norme del presente Statuto e con la legge.

3. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione divenuta esecutiva.

4. Alla realizzazione dei regolamenti partecipano tutti i soggetti previsti dal presente Statuto e dalla vigente legislazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 78

Revisione e abrogazione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 D.Lgs. 267/2000.

2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima dei 3 anni da quando l'iniziativa è stata respinta.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

Ultimo aggiornamento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, adottato con delibera C.C. n. 9 del 21.02.2001.

La suddetta deliberazione è stata trasmessa per il controllo al Comitato Regionale di Controllo con Prot. 2739 del 23.02.2001.

Il CO.RE.CO. ne ha accusato ricevuta in data 27.02.2001 e, trascorsi 30 gg. senza che siano stati richiesti chiarimenti o pronunciato l'annullamento, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data 29 marzo 2001.

Lo Statuto è stato ripubblicato al n. 107 dell'Albo Pretorio, dal 30.03.2001 al 30.04.2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacinto Dr. Pellegrini

Direttore responsabile: Francesco Petti Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75)*